Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 3 novembre 2026
(OR. en)

15249/26
ADD 1

ENT 293
MI 1102
IND 654
CHIMIE 141
COMPET 1283
SAN 747
ENV 1345
CONSOM 315

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	D(2026) 106531 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la calciocianammide usata come concime

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2026) 106531 annex.

All.: D(2026) 106531 annex

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
D106531/05
[…](2026) XXX draft

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la calciocianammide usata come concime

ALLEGATO

Nell'allegato XVII è aggiunta la seguente voce:

"[*OP: si prega di inserire il numero consecutivo successivo.*] Calciocianammide $CaCN_2$ N. CAS 156-62-7 N. CE 205-861-8	1. Non è ammessa l'immissione sul mercato come concime per l'uso da parte del pubblico in generale come sostanza in quanto tale o nelle miscele a decorrere dal [*OP: si prega di inserire la data corrispondente a 2 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*]. 2. Non è ammesso l'uso da parte del pubblico in generale come concime, come sostanza in quanto tale o nelle miscele, a decorrere dal [*OP: si prega di inserire la data corrispondente a 3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*]. *3.* A decorrere dal [*OP: si prega di inserire la data corrispondente a 2 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] non è ammessa l'immissione sul mercato come concime per l'uso professionale a meno che non siano rispettate le condizioni seguenti: (a) è in forma granulare; (b) l'imballaggio è contrassegnato a norma del punto 4; (c) è accompagnata da adeguate istruzioni per l'uso che indicano, come minimo, le condizioni d'uso obbligatorie di cui al punto 6. *4.* Ai fini del punto 3, lettera b), l'imballaggio della calciocianammide come concime per l'uso professionale reca in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: "*Solo per uso professionale.* *Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.*" *5.* A titolo di deroga, il punto 3 non si applica alla calciocianammide come concime per l'uso professionale immessa sul mercato per la prima volta prima del [*OP: si prega di inserire la data corrispondente a 2 anni dopo*

	la data di entrata in vigore del presente regolamento] *6.* A decorrere dal [*OP: si prega di inserire la data corrispondente a 2 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] non è ammesso l'uso come concime per l'uso professionale a meno che non sia in forma granulare e non siano rispettate le condizioni seguenti: (a) se è utilizzata su suolo nudo, deve essere immediatamente collocata a una profondità minima di 10 cm; (b) se è utilizzata su campi con pendenza compresa tra il 5 % e il 15 %, deve essere inserita nel suolo immediatamente dopo lo spandimento o applicata con attrezzature di interramento profondo; (c) se è utilizzata su un campo adiacente a un corso d'acqua, deve esservi una fascia tampone vegetata tra il campo e il corso d'acqua; la fascia tampone vegetata non deve avere una larghezza inferiore a 10 m nei campi con pendenza inferiore al 5 % o a 20 m nei campi con pendenza compresa tra il 5 % e il 15 %; (d) non deve essere utilizzata su campi con pendenza superiore al 15 %; (e) non deve essere utilizzata su suoli saturi d'acqua, allagati, gelati o innevati."